



COMUNE DI RIPOSTO

PROVINCIA DI CATANIA

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI***

Approvato con deliberazione C.C. n° 238 del 21/10/1993, coordinato con le successive modificazioni di cui alla deliberazione C.C. n° 147 del 02/09/1994.



COMUNE DI RIPOSTO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, 1° comma, della legge 142/90 recepita, con modifiche ed integrazioni, con L.R. n. 48/91.

2. L'attività negoziale del Comune si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali il Comune è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 3

La legittimazione

1. In conformità ai principi generali il Comune è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in

cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4

Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

Art. 5

Soprintendenza sugli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni semestre dal responsabile della competente Ripartizione, tramite il Segretario Generale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato dalle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo contrattuale trascorso alla fine del semestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
- d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
- e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile della Ripartizione entro dieci giorni



dalla conclusione di ciascun semestre.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato potrà chiedere al responsabile del servizio eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 6

Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. Il Segretario Generale provvede, inoltre, a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 7

Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 142/90 recepite con modifiche ed integrazioni con legge regionale n. 48/91.

2. Le forniture di beni e servizi ed i lavori che per determinazione del Comune debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

Art. 8

Autorizzazione a contrattare

1. La Giunta Municipale è autorizzata ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in caso di cottimo fiduciario e fino all'importo di £. 150 milioni ai sensi dell'art. 38 della L.R. 21/85 come modificato dall'art. 42 della L.R. 10/93.

Titolo II I LAVORI PUBBLICI

Art. 9

Il programma triennale delle opere pubbliche

1. Il Comune, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici, adotta, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, il programma triennale delle opere pubbliche che intende realizzare.

2. Il programma sarà predisposto, a partire dal 1994, in conformità allo schema di

programma triennale, articolato per settori di intervento di cui al 2° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85 come modificato con L.R. n. 10/93.

3. Nel programma il Comune deve indicare l'ordine di priorità generale delle opere e quello interno a ciascuno dei settori di intervento.

A tali priorità il Comune deve attenersi, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché da modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative. Restano escluse dall'inserimento nel programma le opere di urgenza e di somma urgenza e quelle per le quali è consentito il ricorso al cottimo fiduciario.

4. Il programma è formulato coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente e tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'Ente può disporre nel triennio di riferimento, nonché di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato, delle Amministrazioni preposte alla politica di sostegno delle aree depresse, della Comunità Economica Europea e di altre istituzioni pubbliche.

5. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala non inferiore ad 1:10.000 che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzii le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

6. L'inclusione di un'opera pubblica nel programma triennale può avvenire solo in forza di progettazione preliminare della medesima.

7. Il programma adottato dal Comune è trasmesso a ciascuno degli Assessorati Regionali competenti a finanziare le opere inseritevi, nonché alla Presidenza della Regione. Il programma è altresì inviato per conoscenza alla Provincia Regionale di Catania.

8. Nell'adottare il programma il Comune può modificare le previsioni e l'ordine di quello precedente solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa delibera, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico.

Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante.

Art. 10

Procedure di affidamento

1. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo



fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, il Comune si avvale dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti di cui alla L.R. n. 10/93.

2. Spetta in ogni caso al competente Organo del Comune stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente.

3. La relativa delibera, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa alla sezione competente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.

4. La sezione dell'U.R.P.A., entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui ai commi precedenti, predispone il bando di gara indicandovi il procedimento e determinando il criterio di aggiudicazione.

5. Il capitolato speciale compreso tra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

6. La competente sezione dell'U.R.P.A. provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice di cui all'art. 37 della L.R. 21/85 come stabilito con L.R. n. 10/93.

7. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso, vengono trasmessi dall'U.R.P.A. subito dopo la conclusione del procedimento al Comune, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essi si intendono approvati dal Comune se, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento, la Giunta Municipale non provvede negativamente con delibera motivata. L'approvazione può essere rifiutata, solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti dell'appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.

8. Nel caso di approvazione tacita ai sensi del precedente comma, la Giunta Municipale è tenuta a prendere formalmente atto entro i successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni dall'adozione, alla sezione competente del CORECO per quanto di sua competenza.

9. Gli atti successivi all'aggiudicazione ed alle determinazioni della commissione giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previste dalla legge, vengono posti in essere dagli organi del Comune.

Art. 11

Divieti

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento dei lavori, è fatto tassativo divieto, in deroga a qualsiasi diversa disposizione in vigore, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noti, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazione sui dati, ovvero di rilascio o di consultazione dei capitolati e dei documenti complementari, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. La violazione del divieto, impregiudicate le eventuali sanzioni penali comporta:

- a) l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente;
- b) l'annullamento della gara di appalto.

2. Qualora la violazione di cui al 1° comma venga posta in essere dall'Ufficio provinciale per i pubblici appalti ed il Comune sia messo a conoscenza con atti certi, il competente organo comunale provvede all'annullamento della gara di appalto.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 10/91, per ogni lavoro di cui al presente titolo e nominato, nell'ambito del Comune, un responsabile del procedimento, il quale esercita le funzioni di alta vigilanza sia rispetto all'effettivo inizio che in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale.

Art. 13

Iniziative per le opere pubbliche

1. Al Comune è attribuita ogni iniziativa relativa alla progettazione, appalto ed esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza. Esso provvede a tutte le spese relative, direttamente prescindendo da qualsiasi autorizzazione o approvazione di enti programmatori o finanziatori.

2. Il Comune può avviare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione di massima della medesima.

Art. 14

Incarichi di progettazione e direzione dei lavori

1. Per la redazione della progettazione



preliminare delle opere pubbliche il Comune si avvale del proprio ufficio tecnico.

2. Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori il Comune si avvale, di norma, del proprio ufficio tecnico.

3. Se l'ufficio tecnico del Comune si trova nella impossibilità di provvedere alla progettazione di massima o esecutiva a causa di insufficienza dell'organico rispetto ai propri compiti istituzionali ovvero nel caso di opere di particolare complessità o che richiedono particolari cognizioni o esperienze tecnico-scientifiche, la Giunta Municipale può, con delibera motivata, commettere la redazione del progetto a professionisti esterni contestualmente assumendo l'impegno della spesa relativa al compenso, nonché procedere con le stesse modalità per l'affidamento della direzione dei lavori.

4. E' vietato l'inserimento, nel contratto d'opera professionale di clausole che condizionino il pagamento del corrispettivo spettante al professionista all'avvenuto finanziamento dell'opera o ad altri eventi futuri ed incerti.

5. La delibera che affida l'incarico esterno è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

6. Il Comune, con proprio regolamento disciplina le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti.

7. Il regolamento di cui al precedente comma è adottato in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/85 modificato con legge regionale n. 10/93.

8. Il Comune nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attiene all'ordine di priorità contenuto nel programma triennale di cui al precedente art. 9.

9. Fino all'approvazione del regolamento di cui al sesto comma del presente articolo, il Comune non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati da parte dell'ente medesimo.

10. Il Comune non può avvalersi come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.

Art. 15

Fondi per il finanziamento della progettazione di opere pubbliche

1. Indipendentemente dall'ente finanziatore, tutti i progetti di opere pubbliche

debbono prevedere le spese relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori nonché quelle relative al collaudo delle stesse.

2. Per le opere da realizzarsi con i fondi del bilancio comunale, compresi quelli per investimenti di cui alla L.R. n. 1/79 i compensi di cui al primo comma ricadono sul bilancio stesso.

3. Per le opere da realizzarsi con fondi erogati da enti diversi dal Comune o derivanti da contrazione di mutui le spese di progettazione debbono essere impegnate contestualmente alla delibera di incarico a carico del bilancio comunale. Ad avvenuto finanziamento dell'opera le spese sostenute dal Comune per la progettazione dell'opera debbono essere reintroitate nel bilancio comunale e possono essere immediatamente utilizzate per compiti di istituto.

4. Per le opere di cui al precedente comma, le spese relative alla direzione dei lavori ed al collaudo delle stesse ove previsto, saranno corrisposte con le modalità previste dalle norme vigenti, ad avvenuto finanziamento dell'opera.

5. Per la progettazione di opere pubbliche nonché per indagini geognostiche, con relativa relazione geologica e geotecnica e per le altre indagini preliminari necessarie in relazione al tipo di opera da realizzare, il Comune può accedere al fondo di rotazione di cui all'art. 5 ter della legge regionale n. 10/93.

6. Per i progetti che pervengono al finanziamento dell'opera, i fondi di cui al precedente comma debbono riaffluire al fondo di cui all'art. 5 ter della legge regionale n. 10/93.

7. Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazioni dell'ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, è previsto nei progetti l'importo finanziario necessario comprensivo degli oneri fiscali a carico del Comune. La valutazione presuntiva delle spese tecniche è sottoposta contestualmente all'esame del progetto all'organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti.

Art. 16

Compensi per spese tecniche

1. Per la valutazione degli onorari relativi alle spese tecniche per le opere pubbliche si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione.

2. Sino all'approvazione di appositi disciplinari tipo da effettuarsi da parte della Regione Siciliana, valgono, per il pagamento delle spese relative agli incarichi professionali, le norme di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 15 Dicembre 1955, n. 22608, e successive modificazioni, inerente l'approvazione del disciplinare tipo per progettazione e direzione dei lavori dello Stato.

3. Gli onorari per le funzioni di ingegnere



capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche e integrazioni. Agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al citato decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608.

4. Gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale. L'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali s'intende affidato a professionisti non riuniti in collegio.

5. Le parcelle professionali, ivi comprese quelle dell'ingegnere capo, sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato Tecnico Regionale.

Art. 17

Compensi per i componenti dell'ufficio tecnico comunale

1. Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico del Comune per la realizzazione di opere pubbliche, fra le spese generali delle stesse è compresa una cifra percentuale per scaglioni. così suddivisa:

- a) 1 per cento sino ad un miliardo;
- b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi;
- c) 0,50 per cento oltre cinque miliardi.

2. Le somme di cui al precedente comma vanno ripartite fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto, in base a criteri fissati dal Comune nel regolamento di cui al 6° comma del precedente art. 14.

3. Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai componenti dell'ufficio tecnico ai sensi del comma precedente non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Art. 18

Incarichi di collaudo

1. Gli incarichi di collaudo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno 10 anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali.

2. Per le opere di importo superiore a L. 5.000 milioni, esclusa IVA, si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 10.000 milioni, esclusa IVA, il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti

devono essere in possesso di professionalità tecnica.

Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, con compiti di segreteria.

3. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze.

4. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo, non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori.

5. Se il collaudo è affidato a commissioni, ai sensi del precedente secondo comma, queste possono comprendere funzionari non tecnici, aventi la medesima anzianità di servizio.

6. L'anzianità di servizio dei collaudatori è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.

7. Tutti gli incarichi di collaudo di competenza del Comune sono affidati con delibera della Giunta Municipale. Le deliberazioni non sono soggette a controllo di legittimità se riferite all'esecuzione di opere pubbliche che hanno copertura finanziaria.

8. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali, iniziali, eccedano i 75 miliardi di lire escluso IVA.

9. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi, abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerne una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.

10. Il Comune, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto delle capacità ed esperienza professionali, deve osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.

11. Non possono essere conferiti consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.

12. I limiti e i divieti di cui ai precedenti commi 8 e 9 operano anche quando si intende conferire l'incarico di collaudatore, di collaudatore statico, o di componente di commissione di collaudo, a funzionari del Comune.

13. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare



autorizzazione su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio od organo di cui fanno parte non possono ricevere incarichi retribuiti di collaudatore anche statico relativamente a tali opere.

14. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico. Ai fini della veridicità delle dichiarazioni devono osservarsi le formalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 19

Nomina del direttore ed ingegnere capo dei lavori

1. La nomina del direttore dei lavori prevista dalla vigente legislazione è obbligatoria. Per le opere di importo di 1.000 milioni e salvo i limiti derivanti dalle rispettive competenze professionali essa può essere affidata ai tecnici diplomati anche se dipendenti del Comune.

2. Impregiudicati i poteri di vigilanza del Comune, alla nomina dell'ingegnere capo, prevista dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 Maggio 1895, n. 350, si procede solo per le opere di importo superiore di un milione di ECU. La funzione di ingegnere capo è affidata, di norma, al Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune, ovvero, in caso di comprovata necessità, ad un ingegnere o ad un architetto privato professionista con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo professionale.

3. Se il progettista incaricato del progetto esecutivo è privato professionista l'ingegnere capo dei lavori è scelto fra i dipendenti del Comune.

4. Gli incarichi di ingegnere capo e di direttore dei lavori non sono cumulabili.

5. Nei casi in cui non si procede alla nomina dell'ingegnere capo le relative funzioni sono assunte dal direttore dei lavori.

6. Le nomine di ingegnere capo e direttore dei lavori conferite a tecnici esterni sono di competenza della Giunta Municipale e le delibere sono soggette al controllo preventivo di legittimità. Le nomine di ingegnere capo e direttore dei lavori conferite a tecnici del Comune sono di competenza del Sindaco.

7. Per le eventuali responsabilità nei confronti del Comune previste dalle norme civili, i privati professionisti che operano in qualità di direttore dei lavori o ingegnere capo dei lavori devono munirsi di polizza assicurativa in conformità al regolamento di cui all'art. 22 bis della L.R. 21/85 modificata ed integrata con L.R. n. 10/93.

Art. 20

Livelli di progettazione

1. L'attività di progettazione si articola su tre livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati:

- a) corografia della zona con l'indicazione dell'opera;
- b) studio di fattibilità con analisi costi-benefici;
- c) relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale;
- d) disegni illustrativi dell'opera;
- e) calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore.

2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati:

- a) corografia della zona con l'indicazione dell'opera;
- b) relazione generale;
- c) elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori;
- d) relazione geomorfologica;
- e) descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera;
- f) calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo;
- g) calcolo della spesa per espropriazione;
- h) valutazione dell'impatto ambientale;
- i) schema di capitolato speciale di appalto;
- l) tempi di esecuzione dell'opera.

3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati:

- a) particolari costruttivi;
- b) risultanze di apposito studio geognostico;
- c) calcolo delle fondazioni;
- d) calcolo delle strutture;
- e) indicazione di materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare;
- f) planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione;
- g) esecutivi degli impianti.

4. In ogni caso i progetti di massima ed i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 Maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3 del presente articolo.

Art. 21

Redazione dei progetti

1. Il Comune provvede alla progettazione delle opere comprese nel programma triennale secondo le priorità ivi previste.

2. Il Comune non può procedere alla progettazione di opere non comprese nel



programma triennale, salvo studi di fattibilità e progetti inerenti ad opere infrastrutturali non riferibili ad una programmazione triennale.

3. I progetti devono essere redatti in conformità del regolamento per la compilazione di progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto Ministeriale 29 Maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella redazione dei progetti devono inoltre essere osservate tutte le norme tecniche prescritte ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 21 Gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

5. I progetti devono altresì essere accompagnati da una dichiarazione del progettista attestante di avere preso visione diretta dei luoghi sui quali dovrà insistere l'opera progettata nonché la fattibilità di questa in relazione alle caratteristiche del sito prescelto.

Art. 22

Concorso di progettazione

1. Per le opere di alta complessità tecnica o urbanistica o di rilevante interesse artistico, o comunque di importo presunto superiore a dieci milioni di ECU aventi carattere di priorità nel programma di opere pubbliche del Comune, si procede, di norma, ad un concorso di progettazione.

2. Tra gli elaborati da consegnare ai partecipanti al concorso devono essere inclusi i risultati di adeguati sondaggi geognostici con annessa relazione geologica e geotecnica.

3. Nel bando di concorso deve essere specificato quanto spettante a titolo di premio, al primo progetto classificato fra quelli accettati dalla commissione. Al secondo ed al terzo classificato, è corrisposta una somma pari, rispettivamente, al 50 e 30 per cento di quella spettante al primo classificato. Il bando deve inoltre prevedere per i progetti classificati dal quarto al sesto posto un premio pari al 20 per cento di quello spettante al primo classificato.

4. E' in facoltà del Comune non attribuire in tutto o in parte i premi, quando a giudizio insindacabile della commissione i progetti presentati risultino non meritevoli.

5. I progetti devono essere presentati con le modalità indicate nel bando, le quali devono garantire l'anonimato fino alla formulazione delle valutazioni finali della commissione giudicatrice.

6. Per il progetto primo classificato il pagamento del premio comporta l'acquisizione del progetto stesso all'ente procedente. La

progettazione esecutiva dell'opera deve essere affidata al vincitore del concorso.

7. La Commissione giudicatrice del concorso è composta da quattro esperti nominati dalla Giunta Municipale e dal funzionario più alto in grado del Comune, o da altro da lui delegato, che la presiede. Almeno due degli esperti devono essere scelti su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia di Catania. In ogni caso, se ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno due dei membri della commissione devono possedere la stessa qualificazione, o una equipollente.

8. Ai componenti delle commissioni giudicatrici del Concorso spettano, nella misura del 50 per cento, i compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici di appalto concorso rapportati al valore presunto dell'opera.

Art. 23

Parere tecnico sui progetti

1. I progetti delle opere pubbliche relativi a interventi parziali o per lotti devono comprendere l'esame generale dell'opera da realizzare o del servizio cui sono finalizzati.

2. A tal fine non possono essere sottoposti agli organi competenti ad esprimere parere tecnico i progetti parziali che non siano accompagnati dal progetto generale dell'opera o da uno specifico allegato che esamini l'opera progettata nel complesso, anche economico, della struttura o del servizio in cui si inserisce; ciò in specie in rapporto ad altri interventi che il Comune ha programmato o ha in corso di esecuzione, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi che non siano strettamente necessari per una realizzazione graduale.

3. Lo specifico allegato di cui al precedente comma è denominato "Elementi di confronto con l'opera nella sua generale Funzionalità".

L'allegato deve essere vistato dal Sindaco in rapporto alla conformità delle opere dichiarate esistenti, o progettate in altri interventi, o in corso di esecuzione, o programmate, rispetto alle strutture in funzione ed alle pratiche risultanti dagli atti del Comune.

4. La formulazione del parere tecnico favorevole da parte degli organi competenti deve esplicitamente dichiarare la rispondenza del progetto alle norme dei commi precedenti.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per i progetti redatti dall'1 Gennaio 1987.

6. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti norme regionali e secondo la rispettiva competenza sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:

a) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, per le opere di importo sino a lire 750 milioni;

b) dal capo dell'ufficio tecnico comunale se ingegnere o architetto per le opere di importo sino a lire 3.000 milioni;

c) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere di importo sino a lire 5.000 milioni; nonché sulle perizie suppletive o di variante relative ad opere il cui progetto sia stato approvato dall'ufficio tecnico del Comune;

d) dal Comitato tecnico-amministrativo regionale per le opere di importo oltre lire 5.000 milioni, nonché per le perizie di variante o suppletive il cui esame esuli dalla competenza degli altri organi indicati nei commi precedenti;

7. Restano confermati i limiti di importo superiori previsti da norme speciali.

8. Il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune può esprimere pareri sui progetti redatti dai dipendenti uffici, solo con riguardo ai progetti di lavoro comportanti una previsione di spesa non superiore ai 300 mila ECU, IVA esclusa, nonché per i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per i progetti relativi agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

9. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta al capo dell'ufficio tecnico del Comune quando si tratti di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso, secondo le rispettive attribuzioni, dall'ispettorato regionale tecnico o dall'ispettorato tecnico dei lavori pubblici, quando le richieste siano relative ad appalti di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 6 e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi cinquecentomilioni; negli altri casi la competenza spetta al Comitato tecnico-amministrativo regionale.

10. Sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi sui quali hanno espresso il parere tecnico gli organi competenti esprime parere, indipendentemente dall'importo, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, che attesta la conformità al progetto generale approvato e si esprime in via definitiva sull'eventuale aggiornamento prezzi.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai progetti riguardanti lavori di sistemazione idraulico-forestale, industrie agrarie, irrigazioni rimboschimenti, sistemazioni agrarie e strade interpoderali, nonché a quelli relativi ad interventi conservativi o di restauro e su, edifici sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

12. Nessuna istruttoria tecnica ulteriore è ammessa sui progetti per i quali è stato espresso il parere ai sensi del presente articolo.

Art. 24

Parere igienico sanitario

1. Il parere igienico-sanitario sui progetti è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.

2. Sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi già approvati è sufficiente, sotto l'aspetto igienico sanitario, la conformità al progetto generale, attestata dal tecnico competente del Comune.

3. Il parere igienico sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo si intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

Art. 25

Pareri tecnici sui progetti di fognatura e impianti di depurazione

1. I pareri tecnici sui progetti di fognatura e impianti di depurazione sono espressi dagli organi di cui agli artt. 16 e 12 della L.R. 21/85 nel rispetto dei programmi di attuazione della rete fognaria di cui all'art. 16 della L.R. 21/85 modificata ed integrata con L.R. 10/93. A tal fine i progetti dovranno riportare l'attestato di conformità al programma di attuazione della rete fognaria approvato, a firma del Sindaco e del progettista.

2. Il parere tecnico espresso con le modalità di cui al comma precedente sostituisce qualsiasi ulteriore parere o verifica in materia di tutela dell'ambiente.

3. Quando i progetti prevedono nuovi scarichi di fognatura in corsi d'acqua, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo non previsti nel piano Regionale di risanamento delle acque o nel programma di attuazione della rete fognaria di cui all'art. 16 della L.R. 21/85 modificata ed integrata con L.R. 10/93, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato Regionale territorio ed ambiente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Art. 26

Parere tecnico sui progetti di opere marittime e portuali e di difesa dei litorali

1. Il parere tecnico sui progetti di opere marittime portuali e di difesa dei litorali è espresso:

a) dall'ingegnere capo del genio civile opere marittime di Palermo per le opere il cui progetto generale non supera l'importo di 3.000 milioni;

b) dal C.A.T.R. per i progetti di importo superiore a lire 3.000 milioni.



Art. 27

Pareri della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali

1. Per le riparazioni, il restauro e la manutenzione degli edifici di valore artistico, storico o culturale, anche se soggetti a tutela, ai sensi delle leggi 1° Giugno 1939, n. 1089 e 29 Giugno 1939, n. 1497 di sua proprietà, il Comune assume ogni iniziativa e procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

2. I progetti delle opere di cui al precedente comma sono soggetti al parere della sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio.

3. Il parere della sovrintendenza deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta. Questo si intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

4. Per i progetti sui quali esprime parere tecnico il C.T.A.R. il parere dello stesso sostituisce quello della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

5. Il parere della sovrintendenza è richiesto per i servizi pubblici da realizzarsi nel sottosuolo, solo per le opere da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo archeologico.

6. Ove durante l'esecuzione nel sottosuolo dovessero emergere testimonianze archeologiche è fatto obbligo al direttore dei lavori di darne immediata comunicazione alla sovrintendenza competente.

Art. 28

Nulla osta in materia di impatto ambientale

1. I progetti delle opere e gli interventi rientranti nelle seguenti categorie sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente:

- a) canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- b) sistemazioni idrauliche, idraulico forestali, idraulico agrarie;
- c) bonifica e bonifica montana;
- d) dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
- e) strade, fogne, porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi.

2 La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzare l'opera.

Art. 29

Il piano finanziario

1. L'approvazione del progetto deve essere preceduta da apposita deliberazione di approvazione del piano finanziario relativo all'opera che si intende realizzare.

2. Con il piano finanziario il Comune stabilisce la previsione di spesa per la gestione dell'opera nel triennio di riferimento.

3 La proposta di deliberazione di approvazione del piano finanziario deve essere corredata dai pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90 recepita con modifiche ed integrazioni con L.R. n. 48/91.

Art. 30

L'approvazione del progetto

1. L'approvazione del progetto è di competenza della Giunta Municipale. Condizione essenziale per l'approvazione del progetto è il presupposto che l'opera che si intende realizzare sia compresa nel programma triennale delle opere pubbliche, fatti salvi i casi di cottimo fiduciario e gli interventi di urgenza e di somma urgenza.

2. La proposta di deliberazione di approvazione del progetto deve contenere i pareri di cui all'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con modifiche ed integrazioni con L.R. 48/91.

Art. 31

Il finanziamento dell'opera

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche il Comune si avvale delle entrate patrimoniali proprie, dei fondi per investimenti di cui alla L.R. n. 1/79, dei fondi di cui all'art. 4 della L.R.21/85 come modificato con L.R. n. 10/93 e di ogni altra forma di finanziamento prevista dalle norme in vigore.

Art. 32

Norme transitorie

1. Fino al quarto mese successivo all'insediamento dei componenti dell'ufficio regionale per i pubblici appalti le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici continuano ad essere espletate dagli organi del Comune, secondo la normativa vigente.

Art. 33

Norme a regime

1. A decorrere del quarto mese successivo all'insediamento dei componenti dell'ufficio regionale per i pubblici appalti si applicano le procedure di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Sono in ogni caso di competenza del Comune gli interventi di urgenza e di somma urgenza di cui all'art. 39 3° comma della legge regionale n.21/85 come modificato con L.R. n. 10/93. Sono altresì di competenza del Comune i lavori per i quali è consentito il cottimo fiduciario e la trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare del bando di gara.



Art. 34

Interventi di urgenza e di somma urgenza

1. Gli interventi di urgenza e di somma urgenza possono essere affidati dal Comune, per quanto di sua competenza, sino al limite di importo di lire 50 milioni. L'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.

2. Gli interventi di urgenza e di somma urgenza possono essere affidati con le modalità di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto 25 Maggio 1895, n.350.

Art. 35

Cottimo fiduciario

1. Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di lire 150 milioni.

2. Al fine di evitare il cumulo degli affidamenti il dirigente tecnico più in alto in grado del Comune affida il cottimo fiduciario in base alle modalità stabilite con apposito regolamento che il Comune deve approvare sulla scorta di un regolamento tipo approvato dalla regione siciliana.

3 Nel caso in cui i tecnici del Comune abbiano lo stesso grado, l'affidamento di cui al precedente comma viene disposto dal tecnico preposto al servizio "LAVORI PUBBLICI".

4. L'espletamento del cottimo è disposto dal Sindaco ed è di competenza dell'Ingegnere Capo dell'ufficio tecnico del Comune che provvede all'aggiudicazione provvisoria, previa richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie.

5. In caso di assenza od impedimento dell'Ingegnere Capo, le competenze di cui ai commi precedenti sono affidate al tecnico più alto in grado del Comune ed a parità di grado, al tecnico del servizio "LAVORI PUBBLICI".

6. L'Autorità che presiede la gara relativa al cottimo fiduciario, aperte e lette tutte le offerte, media fra loro tutte quelle ammesse. La media ottenuta viene incrementata del valore assoluto del 4 per cento e vengono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore al risultato ottenuto. Il Presidente della gara provvede, quindi, a mediare fra loro le offerte rimaste in gara ed effettua la aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina in eccesso alla media in tal modo ottenuta. Quando siano state ammesse solo due offerte l'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che ha proposto quella con maggiore ribasso; se è stato ammesso un solo concorrente, si fa luogo all'aggiudicazione in suo favore. In entrambi i casi si deve verificare che l'offerta non sia anormalmente bassa.

7. L'autorità che presiede la gara trasmette il verbale di aggiudicazione

all'amministrazione che provvede ad approvarlo definitivamente con deliberazione della Giunta Municipale.

8. Per il verbale di aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'emanazione ed all'entrata in vigore del regolamento cui al 2° comma del presente articolo e comunque fino al termine stabilito dal 6° comma dell'art. 75 della L.R. n. 10/93 oltre il quale non è consentito l'affidamento di alcun cottimo fiduciario se il Comune non ha ancora approvato il proprio regolamento in materia.

Art. 36

Pubblico incanto

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 10 in materia di competenze dell'ufficio regionale sui pubblici appalti e fino a quando le relative competenze sono del Comune, in materia di pubblico incanto per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Fino all'emanazione del bando di gara tipo predisposti dalla regione Siciliana ai sensi dell'art. 34 bis della L.R. 21/85 come modificata e integrata con legge regionale n. 10/93 vengono applicati nelle procedure per il pubblico incanto per le opere pubbliche i modelli allegati al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e al decreto legislativo 19 Dicembre 1991, n. 406, salve le modifiche dipendenti dalla legislazione in vigore.

3. Nei bandi di gara il Comune deve indicare nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.

4. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara.

5. Qualunque sia l'oggetto del contratto, per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il Comune applica nel procedimento di pubblico incanto il criterio del prezzo più basso. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo, rispetto alla prestazione, l'amministrazione richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide. L'amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni

particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

6. Nei procedimenti di pubblico incanto relativi all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU, l'autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte, media tra loro tutte quelle ammesse. La media ottenuta viene incrementata del valore assoluto del 4 per cento e vengono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore al risultato ottenuto. Il presidente della gara provvede quindi a mediare tra loro le offerte rimaste in gara ed effettua l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o in mancanza, che più si avvicina in eccesso alla media in tal modo ottenuta. Quando siano state ammesse solo due offerte, l'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che ha proposto quella con maggiore ribasso; se è stato ammesso un solo concorrente, si fa luogo ad aggiudicazione in suo favore. In entrambi i casi si deve verificare che l'offerta non sia anormalmente bassa.

7. Nelle gare di pubblico incanto le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità. Non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

Art. 37

Trattativa privata

1. Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi indicati nell'art. 9 del decreto legislativo 19 Dicembre 1991, n. 406, con le eccezioni e modifiche di cui al presente articolo.

2. L'affidamento di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è consentito solamente quando il ricorso alla trattativa si connette a ragioni artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva. Non è consentito l'affidamento a trattativa privata per i nuovi lavori di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), e comma 2 lettera a) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo dopo l'espletamento infruttuoso di due gare.

4. Nei casi di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera c) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'affidamento dei lavori a trattativa privata non è consentito per i lavori di importo superiore a 300 mila ECU.

5. Nei procedimenti di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU l'autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte

le offerte, media tra loro tutte quelle ammesse. La media ottenuta viene incrementata del valore assoluto del 4 per cento e vengono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore al risultato ottenuto. Il Presidente della gara provvede, quindi, a mediare tra loro le offerte rimaste in gara ed effettua l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina in eccesso alla media in tal modo ottenuta.

6. Quando siano state ammesse solo due offerte, l'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che ha proposto quella con maggiore ribasso; se è stato ammesso un solo concorrente, si fa luogo ad aggiudicazione in suo favore. In entrambi i casi si deve verificare che l'offerta non sia anormalmente bassa.

7. Qualunque sia l'oggetto del contratto, per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a .5 milioni di ECU, IVA esclusa, il Comune applica nei procedimenti di trattativa privata con bando di gara, il criterio del prezzo più basso.

8. La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Art. 38

Appalto concorso

1. Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese, ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.

2. Deve, inoltre, sussistere l'esigenza di affidare all'appaltatore tanto la compilazione del progetto esecutivo, da elaborare in conformità alle previsioni di quello di massima predisposto dall'amministrazione, quanto l'indicazione delle condizioni dei prezzi ai quali, nel rispetto delle previsioni e dell'importo indicati nel bando, è disposto ad eseguirlo.

3. La deliberazione motivata del Comune che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Art. 39

Appalto a contratto aperto

1. Per i lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione aventi carattere ripetitivo, si può procedere alla stipulazione di appalti a



contratto aperto, per somme non superiori ai 300 mila ECU.

2. I lavori di cui al comma 1 sono aggiudicati esclusivamente a mezzo di asta pubblica.

3. Le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dei commi precedenti sono quelle che saranno determinate con decreto dall'assessore regionale per i lavori pubblici ai sensi della legge regionale n. 10/93.

Art. 40

Concessione di costruzione e gestione

1. Quali che siano l'importo e la natura del contratto, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, deve essere garantita al concessionario la remuneratività della gestione.

2. Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e gestione dell'opera oggetto della concessione.

3. I bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione devono indicare i criteri in base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti, quelli da invitare, ed il numero degli inviti che verranno effettuati, non inferiore a cinque salvo che gli aspiranti siano meno numerosi, e non superiore a venti.

4. Le concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici vengono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, mediante trattativa privata. Quando si ricorra ai criteri dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere di una commissione composta con le modalità di cui all'art. 37, comma 6, della L.R. n. 21/85 modificata ed integrata con L.R. n. 10/93.

5. Al di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione di cui al presente articolo, il Comune non può avvalersi di soggetti privati concessionari, per la costruzione di opere pubbliche né per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.

Art. 41

Subappalti

1. Non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimo delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del

comma 1 lettera b) e del comma 2 lettera b), dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. Non è altresì consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.

Art. 42

Immodificabilità del corrispettivo

1. Per i lavori pubblici è esclusa la possibilità di procedere a revisione prezzi.

2. Quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno, è consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso quando la durata del contratto, pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.

3. La facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso per il Comune, va motivatamente esercitata in seno alla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto, e le sue parti essenziali.

Art. 43

Prezzo chiuso

1. Se il contratto è stato stipulato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno è aumentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma in ciascuno degli anni successivi.

2. Gli aumenti di cui al precedente comma non trovano applicazione se non per la parte di corrispettivo che eccede l'importo della anticipazione.

3. Se attraverso perizie di variante o suppletive è stata affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, il relativo corrispettivo, ove si proceda con il sistema del prezzo chiuso, dovrà essere determinato anno per anno, tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggior quantità fosse stata inizialmente pattuita. Al medesimo criterio vanno assoggettati i nuovi prezzi.

4. Quando, tra la data di ricezione delle offerte fissata come termine o quella in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso anche se inizialmente non stabilito.

5. Nel caso di cui al precedente comma, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo

alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

6. Ogni qual volta si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma 4, il Segretario del Comune deve dare notizia immediata del fatto agli organi di controllo o di vigilanza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo il Comune è tenuto a predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto, il programma dei lavori da allegare al capitolato speciale. Di esso dovrà farsi menzione negli inviti. In caso di appalto concorso o di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa quando il termine per l'esecuzione sia utilizzato come elemento per la scelta, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta. Le perizie suppletive o di variante devono prevedere quali modifiche subisce il programma in relazione ai mutamenti discendenti dai maggiori o nuovi lavori.

8. Le disposizioni del precedente e del presente articolo si applicano ai lavori per i quali alla data di entrata in vigore della L.R. n. 10/93 i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattativa privata senza gara non sia stato stipulato il contratto.

Art. 44

Registro regionale delle opere pubbliche

1. Il Comune è tenuto a trasmettere all'ispettorato tecnico regionale tutti i dati relativi ad ogni singolo appalto al fine di consentire la raccolta, elaborazione ed archiviazione nel registro delle opere pubbliche istituito presso la Presidenza della Regione.

Art. 45

Commissione di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture

1. Il Comune è tenuto a trasmettere all'Ispettorato Regionale Tecnico notizie ed informazioni relative alla programmazione all'elenco dei lavori e delle forniture alle procedure finanziarie e tecnico amministrative degli interventi, al conferimento degli incarichi di progettazione e collaudo agli affidamenti dei lavori e delle forniture e, per ciascuno di questi, il numero delle imprese qualificate, invitate ed offerenti, le distribuzioni geografiche, il nome dell'aggiudicatario, la data di consegna dei lavori, l'andamento dei pagamenti e dei relativi ritardi, l'analisi dei tempi e dei costi e degli eventuali discostamenti rispetto a quelli preventivati, le cause delle varianti, le disfunzioni riscontrate con le relative cause.

2. Gli adempimenti di cui al precedente comma sono esercitati dal Comune al fine di consentire alla commissione di cui all'art. 47 bis della L.R. 21/85 come inserito con L.R. n. 10/93 i compiti ivi previsti.

3. In ordine a questioni inerenti al conferimento di incarichi professionali, alle procedure concorsuali, ed al ricorso alla trattativa privata, il Comune può richiedere parere alla commissione di garanzia di cui all'art. 47 bis della L.R. n. 21/85 come inserito con L.R. n. 10/93.

Art. 46

Cattiva esecuzione delle opere

1. Il Comune ha l'obbligo in caso di cattiva esecuzione di opere pubbliche, di esercitare le azioni previste negli artt. 1667 e 1669 del codice civile nei confronti dell'esecutore, nonché quella ex art. 2043 del codice civile nei confronti degli stessi esecutori e delle altre persone quali i progettisti, i direttori dei lavori, ed i collaudatori cui sia parimenti imputabile il fatto dannoso, o che abbiano contribuito ad occultarlo.

2. Della cattiva esecuzione delle opere il Comune comunica quanto di competenza alla Presidenza della Regione al fine di consentirne l'annotazione nel registro regionale delle opere pubbliche.

3. Le imprese responsabili di cattiva esecuzione delle opere pubbliche ad esse affidate sono escluse di diritto dalle gare di appalto. Nessun incarico di collaudo potrà essere conferito a chi abbia collaudato opere di cui sia stata successivamente accertata la cattiva esecuzione. La cattiva esecuzione delle opere è accertata da sentenza passata in giudicato.

Art. 47

Ambito di applicazione del decreto legislativo 19 Dicembre 1991, n. 406

1. Salvo quanto disposto dalla L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva n. 89/440/C.E.E. si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Tali disposizioni relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si applicano, salvo quanto previsto nella L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, anche agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nonché agli altri appalti esclusi dalla disciplina del decreto legislativo sopra menzionato.

Art. 48

Albi degli appaltatori

1. Nell'ambito delle competenze del Comune, per l'appalto dei lavori pubblici, si



applica la legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

2. Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla classifica minima prevista per l'iscrizione nell'Albo nazionale costruttori è, comunque, necessaria l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato, agricoltura.

3. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo da almeno un anno e per le cooperative iscritte al registro prefettizio da almeno un anno, è richiesta la sola iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per i lavori di importo non superiori a lire 300 milioni.

Art. 49 Bandi di gara

1. I bandi di gara concernenti procedure di pubblico incanto, appalto concorso, concessione di costruzione e gestione, trattativa privata con gara devono essere redatti in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

2. Fino all'emanazione dei bandi tipo regionali il Comune applica i modelli allegati al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, e al decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, salve le modifiche discendenti dalla legislazione in vigore.

3. Nei bandi di gara il Comune deve indicare nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.

Art. 50 Norme di garanzia per il Comune

1. Contestualmente alla stipula del contratto, l'imprenditore incaricato della realizzazione di opere pubbliche deve costituire apposita garanzia a favore del Comune, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. L'importo della garanzia è determinato in conformità al Decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. n. 10/93.

4. Il Comune, quando ne ricorrano i presupposti, è obbligato ad esercitare, nei confronti dell'appaltatore le azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile. Il Comune è altresì obbligato ad esercitare azioni di danni nei confronti dei collaudatori, qualora risulti che i vizi dell'opera non sono stati rilevati, per negligenza, imperizia o altre ragioni, in sede di collaudo.

Art. 51

Norme in materia di pubblicità sugli appalti di opere pubbliche

1. Per tutti gli appalti di opere il Comune è tenuto alla pubblicazione, per estratto, dell'avviso di gara per opere di importo fino a 250 mila ECU all'albo pretorio del Comune; per opere di importo oltre 250 mila ECU e fino a 500 mila ECU anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; per opere di importo oltre- 500 mila ECU e fino a 5 milioni di ECU nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed in tre quotidiani con particolare diffusione sul territorio regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività; per opere di importo oltre 5 milioni di ECU anche in un quotidiano a diffusione nazionale. Dopo la sua costituzione, tutti gli avvisi di gara sono inoltre pubblicati all'albo dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti.

2. I quotidiani e i periodici, che pubblicano gli avvisi di gara devono essere muniti di certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato.

3. Il Comune, a conclusione della gara, anche se andata deserta, dà notizia, per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

4. Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione; di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso e che superino del 50 per cento l'importo originario dell'appalto.

5. Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stato completato nei termini previsti dal bando, il Comune deve rendere pubbliche, nelle forme previste dai commi precedenti, le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnate alle imprese appaltatrici.

6. Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al terzo comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.

7. Qualora si proceda con il sistema della trattativa va privata viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nei quotidiani secondo i criteri e le modalità previste dal comma 1 un avviso con il quale si indicano l'oggetto e le condizioni della trattativa, e successivamente, un avviso contenente l'elenco delle ditte e i termini del contratto stipulato.

8. Per i lavori disciplinati dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è altresì necessaria la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

9. Con le modalità di cui al primo comma si provvede alla pubblicazione delle notizie di cui all'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, relative ad appalti o concessioni di importo pari o superiore ad 1 milione di ECU, anche se l'affidamento sia avvenuto, sotto qualsiasi forma,

senza gara.

10. Nel mese di gennaio di ciascun anno il Comune pubblica nel proprio albo, per quindici giorni consecutivi, l'elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell'anno precedente appalti per lavori e forniture mediante cottimo fiduciario e/o trattativa privata. Gli elenchi dov'ranno indicare l'importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno precedente.

11. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

12. Il ricorso allo strumento previsto dall'art. 1 comma 1 lettera e) della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 48 è ammesso a condizione che venga data adeguata pubblicità, secondo la normativa prevista dalla legge regionale n. 10/93 alla procedura per la scelta dei soggetti pubblici e privati con i quali costituire la società.

TITOLO III FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 52

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi il cui valore di stima, IVA esclusa, sia inferiore a 130 mila ECU.

2. Gli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi il cui valore di stima, IVA esclusa, sia pari o superiore a 130 mila ECU, è disciplinato, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/93, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dalle norme ivi richiamate.

Art. 53

Deliberazione a contrattare

1 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni e le motivazioni in caso di deroga al pubblico incanto;
- c) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Art. 54

Modalità di gara

1. Le gare di appalto per la fornitura di beni e servizi vengono effettuate di norma con le forme previste dalla vigente legislazione ed in particolare:

- pubblico incanto;
- appalto concorso;
- trattativa privata.

Art. 55

Competenze

1. La deliberazione indicante le modalità di gara per l'appalto concorso e quella di autorizzazione alla trattativa privata sono di competenza del Consiglio Comunale.

2. La deliberazione di indizione di pubblico incanto è di competenza della Giunta Municipale.

Art. 56

Offerte anomale

1. Per gli appalti di fornitura di beni e servizi, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia inferiore ai 130 mila ECU, ai fini della esclusione, l'accertamento dell'anomalia va condotto automaticamente applicando il criterio previsto dall'art. 2 bis, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n° 155. Il valore percentuale di incremento della media e stabilito nella misura fissa del 7 per cento ed è indicato nel bando di gara.

Art. 57

Pubblicità

1. I bandi per l'espletamento delle gare relative alle forniture di beni e servizi sono resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune nonché, ove l'importo sia di almeno ottanta milioni di lire, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 58

Capitolato d'oneri

1. Le forniture di beni e servizi sono eseguite, in base a capitolati d'oneri, contenenti i seguenti elementi:

- a) oggetto della fornitura o prestazione;
- b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
- c) ammontare presunto della spesa;
- d) termini e luogo di consegna;
- e) modalità di controllo e collaudo;
- f) penalità applicabili per ritardi nelle consegne e per qualsiasi inadempienza;
- g) condizioni e modalità di pagamento;
- h) definizione del carico degli oneri accessori (imballo, trasporto, montaggio, collaudi, ecc.);
- i) tutte le altre condizioni che valgono meglio a precisare gli obblighi della ditta aggiudicataria;

2. Quando l'appalto ha per oggetto forniture destinate a soddisfare i fabbisogni del Comune per un notevole arco di tempo, i capitolati



d'oneri possono prescrivere l'impegno per l'aggiudicatario, fermi restando i prezzi, di effettuare le forniture in più volte, secondo il programma negli stessi previsto. .

3. I termini di pagamento decorrono, per ciascuna quota della fornitura, dal momento dell'effettuazione della stessa.

Art. 59

Albo dei fornitori del Comune

1. E' istituito l'Albo dei fornitori del Comune, contenente l'elenco delle aziende ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità, per effettuare le forniture di beni e le prestazioni di servizi.

2. Le imprese, le cooperative ed i soggetti comunque in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge, per i quali non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo.

3. In prima applicazione del presente articolo i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all'Albo entro il termine che sarà stabilito dal Sindaco con apposito avviso pubblico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'avviso di cui al presente comma dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

4. La predisposizione dell'Albo, la tenuta, l'aggiornamento e quant'altro necessario per la regolare applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ove non sia diversamente previsto, sono di competenza del Segretario Generale del Comune.

5. L'Albo dei fornitori è ripartito in categorie, in relazione ai settori merceologici ed alle caratteristiche delle prestazioni.

6. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere redatta in bollo e deve contenere le indicazioni concernenti la ragione sociale, il codice fiscale, e la partita IVA, l'indicazione dei lavori e delle forniture per cui si chiede l'iscrizione, l'indicazione dell'eventuale rappresentante legale.

7. Per la dimostrazione dei requisiti d'ordine generale alla domanda debbono essere allegati, in particolare, i seguenti documenti in bollo:

A) Per le imprese individuali:

- Il certificato della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, che contenga, tra l'altro, la dichiarazione che il richiedente non si trovi in stato di liquidazione, di concordato o fallimento;

- Il certificato penale del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale, rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente. Per i rappresentanti di imprese

estere, occorre la procura in carta legale attestante la rappresentanza ufficialmente conferita dall'impresa estera, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatica italiana, all'estero;

- Il certificato di residenza e quello dello stato di famiglia del richiedente, di data non anteriore a tre mesi alla data di scadenza di presentazione delle domande;

- La dichiarazione, nella forma pubblica amministrativa di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che l'impresa non si trovi in alcuna delle situazioni previste dalla legge 31 marzo 1981, n. 113 (art. 10);

- La certificazione antimafia.

B) Per le società comunque costituite (ad eccezione delle società di fatto che non possono essere iscritte):

- La copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società omologati dal tribunale competente.

- Il certificato del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trovi in stato di liquidazione, concordato o fallimento;

- Il certificato di residenza e quello dello stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di coloro che abbiano la rappresentanza legale o responsabilità della società.

- La documentazione antimafia di coloro che abbiano rappresentanza legale o responsabilità della società.

Art. 60

Casi di esclusione

1. I richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni non possono essere iscritti all'albo e, se già iscritti, vengono cancellati:

a) mancanza della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato aderente alla CEE (per acquisti in ambito comunitario);

b) l'esistenza di precedenti penali per reati che incidono gravemente sulla moralità professionale (truffa, bancarotta, assegni a vuoto, ricettazione, ecc.)

c) in caso di infrazioni, definitivamente accertate, agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali ed il pagamento di tributi.

d) in caso di sentenze di fallimento o stato di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera (se trattasi di cittadini appartenenti alla comunità economica europea);

e) nei casi in cui il soggetto richiedente o iscritto è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia;

2. L'assenza degli impedimenti deve essere dichiarata nella domanda di iscrizione o comunicata per iscritto al Comune qualora gli

impedimenti sorgano successivamente all'iscrizione all'Albo.

3. L'esclusione dall'Albo viene disposta anche nel caso di mancata presentazione di offerte per tre inviti consecutivi.

Art. 61

Modalità di iscrizione all'Albo e cancellazione .

1. La Giunta Comunale decide sull'iscrizione all'Albo verificando i requisiti dei richiedenti, con apposita deliberazione.

2. Ai soggetti esclusi è inviata apposita comunicazione contenente la motivazione dell'esclusione.

3. La Giunta Comunale provvede all'aggiornamento dell' Albo entro il 31 Gennaio di ogni anno provvedendo all'iscrizione dei soggetti che hanno presentato nuove domande e cancellando.

4. La cancellazione dall'Albo per perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento e di cui il Comune ne sia a conoscenza, viene disposta anche in corso d'anno a cura del Sindaco.

5. Dell'avvenuta cancellazione deve sempre essere data comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 62

Revisione dell'Albo

1. L'albo dei fornitori del Comune è soggetto ad una revisione generale ogni tre anni.

2. A tal fine gli iscritti all'Albo sono invitati a documentare, entro il termine che viene stabilito dal Sindaco e comunque non inferiore a 60 giorni dalla lettera di invito, la permanenza dei requisiti di cui al presente Regolamento.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma si procede alla cancellazione dall'Albo dei soggetti che non siano in regola con le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 63

L'invito a presentare offerte

1. Le ditte iscritte all'Albo sono invitate a presentare offerta per fornitura di beni e prestazione di servizi con il metodo della trattativa privata, qualora tale metodo sia scelto dagli organi competenti del Comune per la scelta del contraente, e per la categoria per la quale sono iscritte.

2. L'invito deve essere rivolto a tutte le ditte regolarmente iscritte all'Albo, per la categoria richiesta.

3. Ove per una determinata categoria le ditte iscritte all'Albo siano inferiori al numero di cinque, l'invito sarà esteso ad altre ditte non

iscritte al fine di consentire la partecipazione alla gara ad almeno cinque ditte.

Art. 64

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale e tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal 7° comma del predetto articolo.

Art. 65

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

TITOLO IV IL CONTRATTO

Art: 66

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.

2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal



Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del Regolamento di Contabilità.

5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 67

Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importano aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni, destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 68

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 69

Stipulazione dei contratti

1. Il contratto di appalto deve essere stipulato entro 30 giorni dalla fase di completamento degli adempimenti connessi alla gara di appalto ed è immediatamente esecutivo.

2. La stipula dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza, quando tale forma è ammessa può essere demandata con autorizzazione espressa nel regolamento che disciplina il servizio o, in mancanza, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha proposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.

Art. 70

L'Ufficiale rogante

1. Poiché nell'organico comunale non sono compresi dipendenti con qualifiche dirigenziali, il Segretario generale, o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, ricorrendo i presupposti di legge, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo del competente Ufficio comunale, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 71

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. Il Segretario generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

4. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 72

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L. 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 73

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati



a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 74

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt.1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, che entrano in vigore dopo i termini previsti dalla L.R. n. 10/93, si applicano a partire dai termini indicati nella citata legge.

Art. 76

Regolamentazione della spesa

1. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento nel Regolamento di contabilità del Comune e nel Regolamento di Economato, si applicano, in materia, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 77

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture si applicano le vigenti disposizioni previste dallo Statuto e dalla legge.

Art. 78

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, Sezione Centrale, e la pubblicazione prevista dall'art. 8 dello Statuto.

INDICE

	Pag.
Titolo I	
PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	I principi 2
Art. 2	Finalità 2
Art. 3	La legittimazione 2
Art. 4	Relazione al Consiglio 2
Art. 5	Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche 2
Art. 6	Soprintendenza dell'attività negoziale 3
Art. 7	Le riserve 3
Art. 8	Autorizzazione a contrarre 3
Titolo II	
LAVORI PUBBLICI	
Art. 9	Programma triennale delle opere pubbliche 3
Art. 10	Ufficio regionale per i pubblici appalti 3
Art. 11	Divieti 4
Art. 12	Responsabili del procedimento 4
Art. 13	Iniziative per le opere pubbliche 4
Art. 14	Incarichi di progettazione e direzione dei lavori 4
Art. 15	Fondi per il finanziamento della progettazione di opere pubbliche 5
Art. 16	Compensi per spese tecniche 5
Art. 17	Compensi per i componenti dell'ufficio tecnico comunale 6
Art. 18	Incarichi di collaudo 6
Art. 19	Nomina del direttore ed ingegnere capo dei lavori 7
Art. 20	Livelli di progettazione 7
Art. 21	Redazione dei progetti 7
Art. 22	Concorso di progettazione 8
Art. 23	Parere tecnico sui progetti 8
Art. 24	Parere igienico sanitario 9
Art. 25	Pareri tecnici sui progetti di fognatura e impianti di depurazione 9
Art. 26	Parere tecnico sui progetti di opere marittime e portuali e disciplina dei litorali 9
Art. 27	Pareri della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali 10
Art. 28	Nulla osta in materia di impatto ambientale 10
Art. 29	Il piano finanziario 10
Art. 30	L'approvazione del progetto 10
Art. 31	Il finanziamento dell'opera 10
Art. 32	Norme transitorie 10
Art. 33	Norme a regime 10
Art. 34	Interventi di urgenza e di somma urgenza 11
Art. 35	Cottimo fiduciario 11
Art. 36	Pubblico incanto 11
Art. 37	Trattativa privata 12
Art. 38	Appalto concorso 12
Art. 39	Appalto a contratto aperto 12
Art. 40	Concessione di costruzione e gestione 13
Art. 41	Subappalti 13
Art. 42	Immodificabilità del corrispettivo 13
Art. 43	Prezzo chiuso 13
Art. 44	Registro regionale delle opere pubbliche 14
Art. 45	Commissione di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture 14
Art. 46	Cattiva esecuzione delle opere 14
Art. 47	Ambito di applicazione del decreto legislativo 19 Dicembre 1991, n° 406 14



	Pag.
Art. 48	Albi degli appaltatori 14
Art. 49	Bandi di gara 15
Art. 50	Norme di garanzia per il Comune 15
Art. 51	Norme in materia di pubblicità sugli appalti di opere pubbliche 15
Titolo III	
FORNITURE DI BENI E SERVIZI	
Art. 52	Ambito di applicazione 16
Art. 53	Deliberazione a contrattare 16
Art. 54	Modalità di gara 16
Art. 55	Competenze 16
Art. 56	Offerte anomale 16
Art. 57	Pubblicità 16
Art. 58	Capitolato d'oneri 16
Art. 59	Albo dei fornitori dei Comune 17
Art. 60	Casi di esclusione 17
Art. 61	Modalità di iscrizione all'albo e cancellazione 18
Art. 62	Revisione dell'albo 18
Art. 63	L'invito a presentare offerte 18
Titolo IV	
IL CONTRATTO	
Art. 64	Documentazione antimafia 18
Art. 65	Deposito spese contrattuali 18
Art. 66	Cauzione 18
Art. 67	Autorizzazione all'acquisto di beni 19
Art. 68	Contratti di forniture a trattativa privata 19
Art. 69	Stipulazione dei contratti 19
Art. 70	L'ufficiale rogante 19
Art. 71	I diritti di segreteria 19
Art. 72	L'imposta di bollo 19
Art. 73	La registrazione 19
Art. 74	L'interpretazione dei contratti 20
Titolo V	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 75	Disposizioni transitorie 20
Art. 76	Regolamentazione della spesa 20
Art. 77	Disposizioni finali 20
Art. 78	Entrata in vigore 20